

*La funzione docente in
una scuola che cambia*

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Comparto Scuola (2006-2009)

Sottoscritto il 29 novembre 2007

La funzione docente è «esplicazione
essenziale dell'attività di trasmissione della
cultura, di contributo all'elaborazione di
essa e di impulso alla partecipazione dei
giovani a tale processo e alla formazione
umana e critica della loro personalità»

(DLgs 297/94, art. 395)

«I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento».

(Dpr 275/99, art. 16, c. 3)

Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

(CCNL 7-10-2007, art. 27)

- L'insegnamento è professione perché comporta margini di discrezionalità e libertà nell'esercizio della funzione.
- Professionalità = libertà, autonomia, responsabilità, deontologia.

Obblighi di servizio

Attività di insegnamento
(CCNL - art. 28)

Attività funzionali all'insegnamento
(CCNL - art. 29)

Attività aggiuntive
(CCNL - art. 30)

Attività di insegnamento CCNL, art. 28

Scuola dell'infanzia = 25 ore

Scuola primaria = 22 ore + 2

Scuola secondaria = 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

(Fatto salvo il part time)

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

Attività funzionali all'insegnamento CCNL, art. 29

«5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».

Attività aggiuntive CCNL, art. 30

Sono prestate con il consenso dell'interessato.
Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento.

Sono compensate a parte.

Altre attività interne alla scuola:

- Collaboratori del dirigente scolastico;
- Funzioni strumentali al Pof.

Diritti

- libertà di insegnamento;
- retribuzione;
- assistenza e previdenza;
- assentarsi per motivi legittimi;
- mobilità territoriale e professionale;
- sistemazione (in caso di esubero per chi è di ruolo);
- elettorato attivo e passivo negli organi collegiali;
- libertà sindacali;
- diritto allo studio;
- trattamento di quiescenza;

Doveri

- rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- assunzione del servizio;
- rispetto dell'orario di servizio;
- rispetto degli ordini superiori;
- segreto d'ufficio;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile, disciplinare;
- giustificazione delle assenze;
- incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
- rispetto dei programmi didattici;
- adozione dei libri di testo;
- rapporti con le famiglie degli alunni;
- tenuta del registro personale;
- rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
- assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;

Diritti-doveri

- partecipazione agli organi collegiali;
- aggiornamento;
- programmazione;
- valutazione.

Incompatibilità DLgs 297/94, art. 58:

- Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
- Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.
- Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative).
- Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni.

Formazione e aggiornamento

L'aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».

(DLgs 297/94, art. 282)

Formazione e aggiornamento

«La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».

(CCNL, art. 64)

L'art. 7, c. 4, del D.Lgs 165/01 attribuisce alla pubblica amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

L'art. 3 del DPR 23-8-1988 n. 395, ha regolato per il dipendenti delle pubbliche amministrazioni la fruizione del permesso speciale di 150 ore annue per favorire il conseguimento di un titolo di studio. Il permesso è concesso dall'amministrazione ai dipendenti che ne fanno richiesta, sulla base di regole stabilite a livello di contrattazione decentrata.

Codice Civile

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI

Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

Art. 2047

Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

...

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

1. **Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.**
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Si consiglia la lettura dei seguenti documenti reperibili nel sito del Garante per il trattamento dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it>

Sono stati segnalati anche nel sito dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna:

<http://ww2.istruzioneer.it>

- Educare alla rete – L'alfabeto della nuova cittadinanza nella società digitale
- La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
- La privacy tra i banchi di scuola (ed. 2010)
- Cloud Computing – Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole